



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Il Sindaco

Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro
comune@comune.ledro.tn.it
☎ 0464 592720 Fax 0464 592721

Ordinanza Sindacale n. 59 del 19/06/2018

Oggetto: Ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento "Festa della Musica" – divieto di vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro e di introduzione nell'area della festa di bevande in contenitori di vetro. Revoca ordinanza n. 58 di data 19 giugno 2018.

IL VICE SINDACO

Premesso che:

- nella giornata di giovedì 21 giugno 2018 verrà organizzata nell'abitato di Bezzecca la Festa della Musica
- in tale occasione si prevede un elevato numero di presenze, che potrebbe aggirarsi sulle 1200 e più persone e che tale situazione può determinare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con pericolo per l'incolumità dei partecipanti, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale;
- i recenti fatti di Torino, inoltre, hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza la necessità di adottare opportune strategie di "Safety" e "Security" e, nell'ambito di queste come indicato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/00019917OP/2017/1 dd. 7 giugno 2017, valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- nell'ambito delle misure da adottare in occasione dello svolgimento dell'evento "Festa della Musica" del 21 giugno 2018 si ritiene necessario adottare un provvedimento di limitazione alla vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di cui agli articoli 2 e 9, terzo comma, della L.P. 14.07.2000, n. 9 (bar, ristoranti, pizzerie, esercizi di somministrazione al pubblico annessi agli esercizi alberghieri) di bevande in contenitori di vetro (bottiglie e/o bicchieri) aventi sede nell'area interessata dall'evento ricompresa tra via XXIV ottobre, via Pace, Via Tovi, Via Gigli, via E. Bezzi, Via Peluca, Via Pepe, Via Salvatori Greco, Viale Chiassi, Via Battisti, via Guella, via XXI luglio, Via Santo Stefano, via Chynava, piazza Corridori, piazza Concei, piazza Garibaldi e piazza Obbedisco nell'abitato di Bezzecca dalle ore 18.00 del giorno 21 giugno 2018 alle ore 3.00 del giorno 22 giugno 2018;
- sentito in merito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale intercomunale Alto Garda e Ledro

Visti:

- l'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) a norma del quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta "...con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
- l'articolo 61 del nuovo Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
- gli articoli 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale";
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 dd. 7 giugno 2017.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che all'interno dell'area interessata dall'evento ricompresa tra via XXIV ottobre, via Pace, Via Tovi, Via Gigli, via E.Bezzi, Via Peluca, Via Pepe, Via Salvatori Greco, Viale Chiassi, Via Battisti, via Guella, via XXI luglio, Via Santo Stefano, via Chynava, piazza Corridori, piazza Concei, piazza Garibaldi, piazza Obbedisco e via C. Collotta nell'abitato di Bezzeca dalle ore 18.00 del giorno 21 giugno 2018 alle ore 1.15 del giorno 22 giugno 2018 e comunque fino al termine della manifestazione:

- il divieto alla vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di cui agli articoli 2 e 9, terzo comma, della L.P. 14.07.2000, n. 9 (bar, ristoranti, pizzerie, esercizi di somministrazione al pubblico annessi agli esercizi alberghieri) di bevande in contenitori di vetro (bottiglie e/o bicchieri)
- il divieto per tutti i partecipanti alla manifestazione di introdurre dall'esterno bevande in contenitori di vetro nella zona suddetta.

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. da euro 50,00 a euro 500,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 100,00, secondo quanto previsto dalla legge 689/81.

L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L.689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 58 del 19 giugno 2018.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4°, della L.P. 23/1992, si avverte altresì che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge.



Per dichiarata assenza del Sindaco
IL VICE SINDACO
Claudio Oliari